

segue: Allegato n. 17.a

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1994		CONSUNTIVO 1994					
	ORIGINARIO (dato economico) (1)	AGGIORNATO (dato economico) (2)	Congugliate o liquidate nel 1994 (3)	meno: rateo al 31.12.1993 (4)	piu': rateo al 31.12.1994 (5)	piu': risconto al 31.12.1993 (6)	meno: risconto al 31.12.1994 (7)	Totale PREVISIONI ECONOMICHE (3-4+5+6-7) (8)
2. TRATTAMENTI D'INTEGRAZIONE SALARIALE AI DIPENDENTI AZIENDE EDILI - industria ed artigianato:								
- a congruaglio tramite D.M.	447.419.000.000	448.073.790.000	461.619.352.842	36.212.209.871	38.782.000.000	—	—	464.189.142.971
- pagamenti diretti	2.248.000.000	2.252.000.000	5.821.486.378	—	—	—	—	5.821.486.378
Totale	449.667.000.000	450.325.790.000	467.440.839.220	36.212.209.871	38.782.000.000	—	—	470.010.629.349
3. TRATTAMENTI D'INTEGRAZIONE SALARIALE DI DIPENDENTI AZIENDE LAPIDEE SETTORE INDUSTRIA:								
- a congruaglio tramite D.M.	24.577.000.000	25.050.981.000	24.872.512.293	1.936.019.164	2.090.000.000	—	—	25.026.493.129
- pagamenti diretti	123.000.000	381.000.000	603.812.052	—	—	—	—	603.812.052
Totale	24.700.000.000	25.431.981.000	25.476.324.345	1.936.019.164	2.090.000.000	—	—	25.630.305.181
4. TRATTAMENTI D'INTEGRAZIONE SALARIALE AI DIPENDENTI AZIENDE LAPIDEE SETTORE ARTIGIANATO:								
- a congruaglio tramite D.M.	4.518.000.000	4.008.227.000	3.641.466.703	295.773.195	305.000.000	—	—	3.650.693.508
- pagamenti diretti	11.000.000	49.000.000	13.756.681	—	—	—	—	13.758.681
Totale	4.529.000.000	4.057.227.000	3.655.223.384	295.773.195	305.000.000	—	—	3.664.450.189
5. TRATTAMENTI ORDINARI DI INTEGRAZIONE SALARIALE DIPENDENTI DA AZIENDE INDU- STRIALI:								
- a congruaglio tramite D.M.	1.464.396.000.000	779.981.529.000	818.431.339.933	105.952.470.652	65.051.000.000	—	—	777.529.869.281
- pagamenti diretti	7.359.000.000	3.920.000.000	12.299.254.463	—	—	—	—	12.299.254.463
Totale	1.471.755.000.000	783.901.529.000	830.730.594.396	105.952.470.652	65.051.000.000	—	—	789.829.123.744
A DETRARRE								
- Quota parte a carico della G.I.A.S. - art. 7, comma 6 ^a , D.L. n. 148/1993, conv. in L. n. 236/1993 e art. 5, 1° e 2° comma, DL. 299 conv. in L. n. 451/1994	39.000.000.000	39.000.000.000	217.000.000.000	—	—	—	—	217.000.000.000
Totale complessivo	1.432.755.000.000	744.901.529.000	613.730.594.396	105.952.470.652	65.051.000.000	—	—	572.829.123.744

segue: Allegato n. 17.a

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1994		CONSUNTIVO 1994					
	ORIGINARIO (dato economico) (1)	AGGIORNATO (dato economico) (2)	Conguagliate o liquidate nel 1994 (3)	meno: rateo al 31.12.1993 (4)	piu': rateo al 31.12.1994 (5)	piu': risconto al 31.12.1993 (6)	meno: risconto al 31.12.1994 (7)	Totale PREVISIONI ECONOMICHE (3-4+5+6-7) (8)
6. TRATTAMENTO SOSTITUTIVO DELLA RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI DA IMPRESE AGRICOLE: pagamenti diretti:								
- operai, impiegati e quadri	20.883.000.000	28.574.000.000	28.088.887.201	9.062.000.000	8.088.000.000	—	—	27.114.887.201
7. TRATTAMENTO PER IL RIMPATRIO DEI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI:								
- pagamenti diretti	500.000.000	100.000.000	88.226.145	—	—	—	—	88.226.145
8. TRATTAMENTI ORDINARI DI DISOCCUPAZIONE:								
- Indennità ai lavoratori non agricoli	903.567.000.000	776.952.000.000	773.846.615.135	212.000.000.000	240.000.000.000	—	—	801.846.615.135
- Indennità ai lavoratori agricoli	325.264.000.000	237.390.000.000	238.369.697.163	238.219.000.000	233.520.000.000	—	—	233.670.697.163
- Trattamento speciale ai lavoratori agricoli:								
legge n. 457/1972	807.793.000.000	862.174.000.000	848.896.722.584	856.468.000.000	862.381.000.000	—	—	854.809.722.584
legge n. 37/1977	903.486.000.000	870.156.000.000	832.704.065.565	867.012.000.000	844.453.000.000	—	—	810.145.065.565
- Indennità ordinarie - art. 7, comma 3 ^a , legge n. 160/1988 e successive:								
ai lavoratori non agricoli	350.432.000.000	320.451.000.000	341.399.578.359	255.186.000.000	377.600.000.000	—	—	463.813.578.359
ai lavoratori agricoli	2.717.000.000	3.269.000.000	2.670.732.697	3.156.000.000	3.871.000.000	—	—	3.385.732.697
Totale	3.293.259.000.000	3.070.392.000.000	3.037.887.411.503	2.432.041.000.000	2.561.825.000.000	—	—	3.167.671.411.503
- Prestazioni in regime di convenzioni internazionali ..	3.000.000.000	6.500.000.000	9.235.735.180	—	—	—	—	9.235.735.180
TOTALE COMPLESSIVO	3.296.259.000.000	3.076.892.000.000	3.047.123.146.683	2.432.041.000.000	2.561.825.000.000	—	—	3.176.907.146.683

segue: Allegato n. 17.a

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1994		CONSUNTIVO 1994					
	ORIGINARIO (dato economico) (1)	AGGIORNATO (dato economico) (2)	Conguagliate o liquidate nel 1994 (3)	meno: rateo al 31.12.1993 (4)	piu': rateo al 31.12.1994 (5)	piu': risconto al 31.12.1993 (6)	meno: risconto al 31.12.1994 (7)	Totale PREVISIONI ECONOMICHE (3-4+5+6-7) (8)
9. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO:								
- pagamenti diretti	315.000.000.000	360.000.000.000	478.931.716.420	54.324.000.000	50.000.000.000	—	—	474.607.716.420
- prest. relat. a cred. lavoro - D.Lvo n. 80/1992	—	60.000.000.000	24.344.363.251	600.000.000	35.000.000.000	—	—	58.744.363.251
Totale	315.000.000.000	420.000.000.000	503.276.079.671	54.924.000.000	85.000.000.000	—	—	533.352.079.671
10. TRATTAMENTI ECONOMICI DI:								
a) MALATTIA:								
- a conguaglio tramite D.M.	1.986.338.000.000	1.998.080.725.000	1.873.161.887.170	169.935.275.413	150.853.000.000	—	—	1.854.079.611.757
- pagamenti diretti	503.633.000.000	394.300.000.000	356.941.318.028	164.000.000.000	130.000.000.000	—	—	322.941.318.028
- pagamenti tramite le Casse marittime	134.234.000.000	57.487.000.000	86.086.746.283	—	—	—	—	86.086.746.283
Totale	2.624.205.000.000	2.449.867.725.000	2.316.189.951.481	333.935.275.413	280.853.000.000	—	—	2.263.107.676.068
b) MATERNITA':								
- a conguaglio tramite D.M.	1.252.382.000.000	1.259.659.906.000	1.306.900.061.783	103.252.093.825	106.041.000.000	—	—	1.309.688.967.958
- pagamenti diretti	240.789.000.000	192.800.000.000	237.936.618.607	140.000.000.000	140.000.000.000	—	—	237.936.618.607
- pagamenti tramite le Casse marittime	4.266.000.000	4.679.000.000	5.027.477.422	—	—	—	—	5.027.477.422
Totale	1.497.437.000.000	1.457.138.906.000	1.549.864.157.812	243.252.093.825	246.041.000.000	—	—	1.552.653.063.987
c) INDENNITA' AI LAVORATORI DONATORI DI SANGUE:								
- a conguaglio tramite D.M.	52.000.000.000	50.015.000.000	54.996.281.296	4.300.000.000	4.400.000.000	—	—	55.096.281.296
- pagamenti diretti	180.000.000	221.000.000	194.425.519	—	—	—	—	194.425.519
- pagamenti tramite le Casse marittime	5.000.000	35.000.000	35.554.484	—	—	—	—	35.554.484
Totale	52.185.000.000	50.271.000.000	55.226.261.299	4.300.000.000	4.400.000.000	—	—	55.326.261.299
d) INDENNITA' LAVORATRICI MADRI - ART. 10, Legge n. 903/1977:								
- a conguaglio tramite D.M.	134.054.000.000	139.779.172.000	137.508.154.759	11.253.827.660	11.505.000.000	—	—	137.759.327.099
- pagamenti diretti	534.000.000	312.000.000	269.767.326	110.000.000	90.000.000	—	—	249.767.326
- pagamenti tramite le Casse marittime	15.000.000	36.000.000	23.347.685	—	—	—	—	23.347.685
Totale	134.603.000.000	140.127.172.000	137.801.269.770	11.363.827.660	11.595.000.000	—	—	138.032.442.110
TOTALE COMPLESSIVO	4.308.430.000.000	4.097.404.803.000	4.059.081.640.362	592.851.196.898	542.889.000.000	—	—	4.009.119.443.464

segue: Allegato n. 17.a

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1994		CONSUNTIVO 1994					
	ORIGINARIO (dato economico) (1)	AGGIORNATO (dato economico) (2)	Conguagliate o liquidate nel 1994 (3)	meno: rateo al 31.12.1993 (4)	piu': rateo al 31.12.1994 (5)	piu': risconto al 31.12.1993 (6)	meno: risconto al 31.12.1994 (7)	Totale PREVISIONI ECONOMICHE (3-4+5+6-7) (8)
11. INDENNITA' RICHIAMO ALLE ARMI AI LAVORATORI:								
- pagamenti diretti	1.800.000.000	1.000.000.000	262.060.679	—	—	—	—	262.060.679
12. TRATTAMENTI ANTITUBERCOLARI:								
- Indennità giornaliera: - conguaglio D.M.	17.919.000.000	16.103.411.000	11.869.655.886	1.307.589.071	964.000.000	—	—	11.526.066.815
- Indennità giornaliera: - erogata direttamente	35.382.000.000	28.371.000.000	32.397.901.973	—	—	—	—	32.397.901.973
- Indennità post - sanatoriale	172.230.000.000	134.199.000.000	136.611.874.031	—	—	—	—	136.611.874.031
- Assegni straordinari natalizi	20.282.000.000	18.130.000.000	15.395.883.877	—	—	—	—	15.395.883.877
- Assegni di cura o di sostentamento	32.076.000.000	30.235.000.000	34.104.651.286	—	—	—	—	34.104.651.286
- Assegni nucleo familiare - cong. D.M.	500.000.000	84.555.000	75.878.238	5.445.209	6.000.000	—	—	76.433.029
- Assegni nucleo familiare - pagam. diretti	1.300.000.000	1.100.000.000	1.226.624.115	—	—	—	—	1.226.624.115
Totale	279.689.000.000	228.222.966.000	231.682.469.406	1.313.034.280	970.000.000	—	—	231.339.435.126
A DETRARRE:								
- Quota parte degli assegni a carico della G.I.A.S., ai sensi della Legge n. 88/1987	37.000.000.000	37.000.000.000	37.000.000.000	—	—	—	—	37.000.000.000
TOTALE TRATTAMENTI ANTITUBERCOLARI	242.689.000.000	191.222.966.000	194.682.469.406	1.313.034.280	970.000.000	—	—	194.339.435.126
TOTALE COMPLESSIVO	12.090.282.000.000	11.031.055.187.000	10.935.934.145.067	3.993.333.741.766	4.056.160.000.000	68.344.470.000	65.779.680.000	11.001.325.193.301

Allegato n. 18**POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE
- RIMBORSO DI CONTRIBUTI -**

DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI	PREVENTIVO 1994		CONSUNTIVO 1994
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	
Trattamenti di famiglia	14.737.000.000	14.868.000.000	20.794.379.298
Trattamenti di integrazione salariale ai dipendenti dell'edilizia	320.000.000	396.000.000	528.886.087
Trattamenti di integrazione salariale ai dipendenti delle aziende lapidee - settore industria	57.200.000	15.000.000	45.051.753
Trattamenti di integrazione salariale ai dipendenti delle aziende lapidee - settore artigianato	13.000.000	5.000.000	2.893.000
Trattamenti ordinari di integrazione salariale ai dipendenti dell'industria	5.633.000.000	6.000.000.000	5.609.237.736
Trattamento sostitutivo della retribuzione ai dipendenti da imprese agricole	1.219.000.000	100.000.000	179.362.309
Trattamento di rimpatrio dei lavoratori extracomunitari	800.000	800.000	1.136.585.381
Trattamenti ordinari di disoccupazione	10.629.000.000	6.170.000.000	308.061.526
Trattamento di fine rapporto	178.000.000	100.000.000	241.164.573
Trattamenti economici di malattia e maternità	16.232.000.000	8.000.000.000	18.960.254.562
Trattamenti antitubercolari	1.046.000.000	1.800.000.000	1.270.766.472
TOTALE	50.065.000.000	37.454.800.000	49.076.642.697

Allegato n. 19**USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1994		CONSUNTIVO 1994
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	
- Indennità integrativa speciale al personale salariato in quiescenza degli ex Centri di addestramento professionale e Case di cura dell'INPS	47.860.000.000	47.860.000.000	50.459.406.779
- Rivalutazione monetaria di prestazioni arretrate	—	—	2.118.719.185
- Uscite diverse	1.192.000.000	1.192.000.000	58.443.984.321
TOTALE	49.052.000.000	49.052.000.000	111.022.110.285

Allegato n. 20

ENTRATE E USCITE DEGLI INVESTIMENTI PATRIMONIALI
DI PERTINENZA DELLA EX GESTIONE TUBERCOLOSI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1994		CONSUNTIVO
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	1994
ENTRATE			
- Canone figurativo degli immobili adibiti ad uffici	686.000	686.000	686.218
- Affitti e proventi vari degli immobili da reddito	—	—	67.769.012
- Recupero spese di gestione	—	—	233.569
- Entrate diverse	—	—	898.065
- Residui insussistenti	—	—	6.808.363
TOTALE DELLE ENTRATE	686.000	686.000	76.395.227
USCITE			
- Spese di amministrazione	20.000.000	28.000.000	16.884.896
- Compensi alla Società IGEI per la Gestione del patrimonio immobiliare	5.500.000	8.836.000	8.836.000
- Spese di manutenzione	90.000.000	100.000.000	106.775.129
- Tributi diversi	3.000.000	4.000.000	3.247.784
- Imposta comunale sugli immobili	69.504.000	—	—
- Accantonamento al Fondo imposte	41.289.000	31.835.000	31.834.999
- Assegnazione al Fondo ammortamento immobili	2.061.000	1.874.000	1.804.320
- Spese di assicurazione	70.000.000	42.000.000	42.060.545
- Spese di gestione	10.000.000	69.000.000	896.000
- Spese varie	—	—	2.021.226
- I.C.I. Immobili da reddito	—	—	94.685.858
TOTALE DELLE USCITE	311.354.000	285.545.000	309.046.757
UTILE (+) PERDITA (-)	-310.668.000	-284.859.000	-232.651.530

Allegato n. 21**TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'INPS
- PER VALORI DI COPERTURA DI PERIODI ASSICURATIVI-**

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1994		CONSUNTIVO
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	1994
AL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI:			
1) periodi di disoccupazione ordinaria indennizzati ai dipendenti agricoli e non agricoli:			
- art. 4, legge n. 218/1952	2.242.233.000.000	2.344.094.000.000	1.961.796.000.000
- art. 7, comma 3 ^a , legge n. 160/1988 e successive	466.565.000.000	521.417.000.000	774.526.000.000
2) periodi di integrazione salariale ordinaria indennizzati ai dipendenti dell'industria - art. 3, legge n. 164/1975	535.238.000.000	280.664.000.000	282.513.000.000
3) periodi di integrazione salariale indennizzati ai dipendenti dell'edilizia - art. 5, legge n. 427/1975	163.532.000.000	161.232.000.000	168.280.000.000
4) periodi di integrazione salariale indennizzati ai dipendenti delle aziende lapidee - settore industria - art. 5, legge n. 427/1975	8.983.000.000	9.106.000.000	9.177.000.000
5) periodi di integrazione salariale indennizzati ai dipendenti delle aziende lapidee - settore artigianato - art. 5, legge n. 427/1975	1.647.000.000	1.453.000.000	238.000.000
6) periodi antitubercolari indennizzati - art. 3, legge n. 88/1987	404.598.000.000	351.028.000.000	379.239.000.000
TOTALE	3.822.796.000.000	3.668.994.000.000	3.575.769.000.000

Allegato n. 22**VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE**

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1994		CONSUNTIVO
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	1994
- Eliminazione dei residui attivi per irrecuperabilità ed insussistenza di:			
- crediti contributivi verso le aziende	—	—	74.624.547.000
- crediti per contributi dovuti per i lavoratori domestici	—	—	1.215.902
- crediti per prestazioni da recuperare	—	—	6.480.615.780
- crediti per interessi di mora, sanzioni civili e amministrative	—	—	112.407.000
TOTALE	—	—	81.218.785.682

PAGINA BIANCA

APPENDICE

EVOLUZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA

PAGINA BIANCA

La Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, sotto l'aspetto del gettito contributivo, nell'anno 1994 è stata interessata prevalentemente dagli effetti dei provvedimenti che disciplinano l'adeguamento dei minimali di retribuzione imponibile.

In particolare, il D.L. n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989, stabilisce che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

La statuizione sopra richiamata, peraltro, non ha abrogato la disciplina vigente in materia di minimali di retribuzione giornaliera e, pertanto, a partire dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1994, in esecuzione dell'art. 1 della legge n. 537/1981, sono aumentati i limiti minimi di retribuzione giornaliera previsti, ai fini del calcolo della contribuzione previdenziale ed assistenziale, per la generalità dei lavoratori, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT, fissato al 3,7%.

I minimali predetti, a loro volta, sono adeguati, se inferiori, al minimale giornaliero pari al 9,50 per cento del trattamento minimo di pensione vigente dal 1° gennaio 1994 (art. 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983, modificato dal D.L. n. 338/1989 sopra richiamato).

Con la stessa decorrenza hanno subito variazioni le retribuzioni convenzionali.

Inoltre, il parametro di cui all'art. 7, comma 1, primo periodo del citato D.L. n. 463/1983 modificato dal secondo comma dell'art. 1, del citato D.L. n. 338/1989, ha subito un aumento, essendo rapportato all'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del F.P.L.D. in vigore al 1° gennaio di ogni anno.

Con riferimento ai lavoratori agricoli dipendenti, sulla G.U. n. 138 del 15 giugno 1994 sono state pubblicate le retribuzioni medie giornaliere provinciali stabilite per l'anno 1994 con Decreti emanati dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 6 giugno 1994, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 488/1968.

Si fa presente che per gli operai agricoli a tempo indeterminato il limite minimo di retribuzione giornaliera da assoggettare a contribuzione, ai sensi dell'art. 14, comma 7, della legge 26 febbraio 1982, n. 54, è stato stabilito per l'anno 1994 in

£ 50.540; ciò per effetto della rivalutazione prevista dal comma 2 dell'art. 1 della legge n. 537/1981.

- Per quanto riguarda le imprese agricole con aziende site in comuni montani o zone svantaggiate, nei cui confronti l'art. 9, comma 5, della legge n. 67/1988 ha previsto agevolazioni consistenti nella diminuzione delle aliquote dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per rispettivi dipendenti, occupati sia a tempo determinato che indeterminato, si fa presente che le aziende stesse sono state interessate dalle statuizioni: 1) dell'art. 11 della legge n. 537/1993, che ha dettato, nel comma 27, un ulteriore nuovo testo del comma 5 dell'art. 9 della citata legge n. 67/1988 ed ha abrogato, nel comma 29 e con effetto dal 1° gennaio 1994, l'art. 17 del decreto legislativo n. 375/1993, che, a decorrere dal 1° ottobre 1993, aveva già sostituito il suddetto comma 5 dell'art. 9 della legge n. 67/1988; 2) dell'art. 10 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, che ha fatto retroagire al 1° ottobre 1993 la suddetta abrogazione dell'art. 17 del decreto 375/1993; 3) dell'art. 21, comma 3, del D.L. 28 dicembre 1994, n. 723, che ha ulteriormente differito al 30 giugno 1995 il termine del 1° ottobre 1994 previsto dal comma 5 dell'art. 9 della legge n. 67/1988, come sostituito dal comma 27 dell'art. 11 della legge n. 537/1993.

In conseguenza dell'abrogazione dell'art. 17 del decreto legislativo n. 375/1993, che, non espressamente, ma solo tacitamente, aveva abrogato la lettera b) del comma 2 dell'art. 10 del D.L. n. 155/1993, convertito dalla legge n. 243/1993, tale art. 10, comma 2, lett. b), ha ripreso vigore, oltre che per il periodo 1° ottobre 1993/31 dicembre 1993, sia per il periodo 1° gennaio 1994/30 settembre 1994, vista la decorrenza dal 1° ottobre 1994 della nuova disciplina delle agevolazioni contributive, espressamente disposta dall'art. 11, comma 27, della legge n. 537/1993, sia per il periodo 1° ottobre 1994/31 dicembre 1994 (e fino al 30 giugno 1995), visto il differimento al 30 giugno 1995, disposto dal comma 3 dell'art. 21 del D.L. n. 723/1994, del termine del 1° ottobre 1994, dal quale, secondo il comma 27 della citata legge n. 537/1993, avrebbe dovuto decorrere la nuova disciplina delle agevolazioni contributive.

Le sopra richiamate statuizioni dei comma 27 e 29 della legge n. 537/1993, nonché dell'art. 21, comma 3 del D.L. n. 723/1994, comportano che, per il periodo 1° gennaio 1994/31 dicembre 1994, ritrova applicazione l'art. 10, comma 2, lett. b), della legge 243/1993, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 155/1993, che aveva già elevato - nella misura del 30%, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e con riferimento alla quota contributiva a carico dei datori di lavoro, e del 50%, a decorrere dal 1° gennaio 1994 e con riferimento alla quota a carico dei lavoratori - le preesistenti percentuali applicate, per il versamento ridotto di tutti i contributi previdenziali ed assistenziali, da parte dei datori di lavoro agricolo operanti nei

territori montani (preesistente riduzione: il 15% dei contributi dovuti), nelle zone svantaggiate del Mezzogiorno (preesistente riduzione: il 20% dei contributi dovuti) e nelle zone svantaggiate del restante territorio nazionale (preesistente riduzione: il 40% dei contributi dovuti); pertanto, dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994 i contributi sono dovuti:

a) dalle aziende montane di tutto il territorio nazionale nelle misure del 19,50% (15% + 4,5%) da calcolarsi sulla quota contributiva a carico del datore di lavoro e del 22,50% (15% + 7,5%) da calcolarsi sulla quota contributiva a carico del lavoratore;

b) dalle aziende site in zone svantaggiate del Mezzogiorno nelle misure del 26% (20% + 6%) da calcolarsi sulla quota contributiva a carico del datore di lavoro e del 30% (20% + 10%), da calcolarsi sulla quota contributiva a carico del lavoratore.

c) dalle aziende site in zone svantaggiate del Centro-Nord nelle misure del 52% (40% + 12%), da calcolarsi sulla quota contributiva a carico del datore di lavoro e del 60% (40% + 20%), da calcolarsi sulla quota contributiva a carico del lavoratore.

Nei confronti dei datori di lavoro agricolo del Mezzogiorno, purché non si avvalgano delle agevolazioni suddette, rimane operante la riduzione di tutti i contributi previdenziali e assistenziali prevista dall'art. 1 della legge 29 febbraio 1988, n. 48, per un periodo di 10 anni a far tempo dal 1° gennaio 1987, e la preesistente misura (60%) - che, a decorrere dal 1° ottobre 1994, per disposto del comma 28 dell'art. 11 della legge n. 537/1993, avrebbe dovuto ridursi al 40% - è stata confermata, oltre che per il periodo 1° gennaio 1994/30 settembre 1994, pure per il periodo 1° ottobre 1994/31 dicembre 1994 (e fino al 30 giugno 1995), visto che l'art. 21, comma 3, del D.L. n. 723/1994, ha differito al 30 giugno 1995 il citato termine del 1° ottobre 1994.

Si fa presente, infine, che il D.M. 4 luglio 1994, emanato dal Ministero del Lavoro in attuazione sia degli artt. 3, comma 1 e 5, comma 1 della legge n. 185/1992, ha disposto, a favore delle aziende singole o associate, danneggiate da eccezionali calamità o avversità atmosferiche, condotte da coltivatori diretti, mezzadri o coloni, o da imprenditori agricoli a titolo principale, iscritti nella relativa gestione previdenziale, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei 12 mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento, nelle seguenti misure:

-25% per le aziende che abbiano subito danni in misura non inferiore al 35% e non superiore al 70% della produzione lorda vendibile esclusa quella zootecnica;

-50% per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore al 70% della produzione lorda vendibile esclusa quella zootecnica.

Hanno, inoltre, continuato a trovare applicazione:

- l'art. 1, comma 5, del D.L. n. 18/1991, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/1991, che ha disposto l'esonero, a decorrere dal 1° dicembre 1990, del contributo Tbc nella misura dello 0,11% (ossia dell'intero contributo) a favore delle aziende operanti in territori diversi da quelli del Mezzogiorno;

- l'art. 21, comma 3, della legge n. 223/1991, che ha disposto che le imprese agricole che si avvalgono del trattamento di integrazione salariale, previsto dal comma 1 dello stesso articolo per i casi di sospensioni operate per esigenze di riconversione e ristrutturazione aziendale, sono tenute a versare alla Gestione per le prestazioni temporanee, in aggiunta al contributo di cui all'art. 9 della legge n. 457/1971, un contributo pari al 4% dell'integrazione corrisposta ai propri dipendenti;

- l'art. 4 del D.L. n. 80/1992, che ha aumentato, con decorrenza 1° gennaio 1992, di 0,05 punti percentuali (dallo 0,15% allo 0,20%) il contributo per il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, dovuto per gli operai agricoli a tempo indeterminato.

Anche per l'anno 1994 hanno continuato ad avere effetto i numerosi provvedimenti di sospensione del pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali che in questi ultimi anni sono stati concessi, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 198/1985, in favore delle aziende danneggiate da calamità naturali.

Sul versante delle prestazioni, la Gestione è stata interessata dall'evoluzione della normativa degli anni precedenti e da quella dell'anno in corso, di seguito illustrata.

La legge 19 luglio 1994, n. 451, di conversione, con modificazioni, del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, all'art. 1, comma 5, ha previsto, tra l'altro, per le integrazioni salariali e per i trattamenti di disoccupazione, l'introduzione di un secondo e più elevato massimale, pari a L. 1.500.000 lorde mensili per i lavoratori con una retribuzione mensile superiore a L. 2.700.000 lorde.

Il provvedimento ha inoltre introdotto le seguenti innovazioni.

L'art. 3, comma 1, ha stabilito l'aumento al 27% fino al 30 giugno 1994 ed al 30%, fino al 31 dicembre 1994, della percentuale di commisurazione dell'indennità giornaliera di disoccupazione.

Peraltro, il relativo onere è stato posto a carico della Gestione per gli interventi assistenziali nella misura, rispettivamente, del 7% e del 10%.

L'art. 5 ha disposto, al comma 1, un nuovo criterio di calcolo dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale, valevole fino al 31 dicembre 1996, secondo cui per settimana computabile deve intendersi quella per la quale il numero di ore di integrazione autorizzate, risulti almeno pari al dieci per cento dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unità produttiva interessata e destinatari della normativa sulle integrazioni salariali; è previsto, ai fini del computo sopracitato, il cumulo delle ore autorizzate delle settimane in cui non si raggiunge la percentuale indicata.

- Lo stesso art. 5, al comma 2, ha esteso l'ampliamento dei limiti temporali degli interventi di integrazione salariale, di cui all'art. 6 della legge n. 164/1975 sino a 24 mesi per periodi consecutivi e, se non consecutivo, sino a 24 mesi nel triennio, già previsto dall'art. 7, comma 6, della legge n. 236/1993 in favore delle imprese con un numero di dipendenti compreso fra 5 e 15, alle imprese che occupano fino a 50 dipendenti.

La Corte Costituzionale, con sentenza 13 luglio 1994, n. 288, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, della legge n. 160/1988, nella parte in cui, per i lavoratori aventi diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione agricola, non prevede un meccanismo di adeguamento monetario dell'indennità ordinaria, nella misura indicata dall'art. 13 della legge n. 114/1974, per le giornate eccedenti le 90 di trattamento speciale liquidate.

La Corte di Cassazione, con sentenza 16 marzo 1994/21 ottobre 1994, n. 8660, ha affermato che il termine annuale di prescrizione previsto dalla legge n. 138/1943 trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori autoferrotranvieri iscritti alle disciolte Casse di soccorso.

Si cita infine, di nuovo, il D.M. 6 giugno 1994, il quale ha stabilito, per i lavoratori agricoli a tempo determinato, le misure delle retribuzioni convenzionali da valere per l'anno 1994, da prendere a riferimento ai fini dell'erogazione delle prestazioni economiche di malattia e maternità e di disoccupazione.

PAGINA BIANCA